



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 29.12.2025**

## Sommario

|                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</b>                                                                              | <b>3</b> |
| <b>Articolo 2 - Istituzione, decorrenza e presupposto dell'imposta.....</b>                                                   | <b>3</b> |
| <b>Articolo 3 - Struttura ricettiva, Gestore, Soggetto passivo di Imposta e Soggetto Responsabile.....</b>                    | <b>3</b> |
| <b>Articolo 4 - Misura dell'imposta.....</b>                                                                                  | <b>3</b> |
| <b>Articolo 5 - Esenzioni.....</b>                                                                                            | <b>3</b> |
| <b>Articolo 6 - Riduzioni.....</b>                                                                                            | <b>4</b> |
| <b>Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....</b>                                                                              | <b>4</b> |
| <b>Articolo 8 - Obblighi del gestore.....</b>                                                                                 | <b>5</b> |
| <b>Articolo 9 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme online.....</b> | <b>5</b> |
| <b>Articolo 10 - Controllo e accertamento dell'imposta.....</b>                                                               | <b>6</b> |
| <b>Articolo 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso.....</b>                                                          | <b>7</b> |
| <b>Articolo 12 - Sanzioni amministrative non tributarie.....</b>                                                              | <b>7</b> |
| <b>Articolo 13 - Riscossione coattiva.....</b>                                                                                | <b>7</b> |
| <b>Articolo 14 - Rimborsi.....</b>                                                                                            | <b>8</b> |
| <b>Articolo 15 - Contenzioso.....</b>                                                                                         | <b>8</b> |
| <b>Articolo 16 - Entrata in vigore e norme transitorie.....</b>                                                               | <b>8</b> |

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, le riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 - Istituzione, decorrenza e presupposto dell'imposta**

1. Nel Comune di Scandicci è istituita l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n.23 e ss.mm.ii.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01.06.2026.
4. L'imposta è corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Scandicci, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

## **Articolo 3 - Struttura ricettiva, Gestore, Soggetto passivo di Imposta e Soggetto Responsabile**

1. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono ospitalità turistica. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistiche alberghiere, affittacamere, agriturismi, aree di sosta camper/caravan, bed and breakfast, campeggi, case e appartamenti per vacanze, ostelli, residenze d'epoca.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva le locazioni turistiche brevi definite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitate anche in forma imprenditoriale.
3. Il gestore della struttura ricettiva è identificato con il legale rappresentante o con il titolare della stessa nel caso di persona fisica.
4. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Scandicci, pernottano nelle strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2.
5. Il soggetto responsabile degli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti passivi dell'imposta, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.

## **Articolo 4 - Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale ed è determinata a persona e per notte di soggiorno.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti. Per gli alberghi e le RTA la misura è definita in rapporto alla loro classificazione, articolata in "stelle".

## **Articolo 5 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, an-

che in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente, e i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente e il periodo interessato;

- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura, da parte dell'interessato, del provvedimento adottato dall'autorità competente per l'evento;
- d) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/92 e per un accompagnatore. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura, da parte dell'interessato, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.
- e) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii, su modello predisposto dall'Amministrazione comunale.
- f) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze. L'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii, su modello predisposto dall'ufficio, avente ad oggetto l'iscrizione all'Ateneo fiorentino per l'anno accademico in corso.

#### **Articolo 6 - Riduzioni**

- 1. Possono richiedere la riduzione del 50 per cento dell'imposta di soggiorno:
  - a. gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
  - b. gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
- 2. La riduzione di cui al punto precedente sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico per i soggetti di cui alla lettera a), della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).
- 3. Per coloro che soggiornano per motivi di lavoro nel territorio del Comune di Scandicci ed effettuano ripetuti e sistematici pernottamenti all'interno del mese solare nella medesima struttura, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 giorni di pernottamento

#### **Articolo 7 - Versamento dell'imposta**

- 1. I gestori delle strutture ricettive, come definite all'articolo 3, commi 1 e 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
- 2. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme rimosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale in caso di accertamenti e verifiche.
- 3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Scandicci dell'imposta di soggiorno dovuta su base trimestrale, entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre, tramite la piattaforma digitale PagoPA. Nel caso di scadenza in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
- 4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme *on line* cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno

## **Articolo 8 - Obblighi del gestore**

1. I gestori delle strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono registrarsi al portale per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Scandicci.
2. I gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti, in spazi appositi, dell'applicazione dell'imposta, della misura applicabile nella struttura, nonché delle esenzioni e delle riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi i siti web e portali/piattaforme online.
3. Al fine di consentire al Comune la tempestiva validazione dei versamenti previsti all'articolo 7, i gestori hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale per ogni trimestre solare, entro il quindicesimo giorno successivo alla fine del trimestre, il numero dei soggetti che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, le riduzioni applicate, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, come richiesto dal presente regolamento comunale e dalla normativa vigente. Nel caso di scadenza in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
4. La comunicazione trimestrale deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.
5. La comunicazione trimestrale è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica attraverso il portale per la gestione dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1.
6. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 23/2011, e all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, come integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo con le modalità di cui alla sopra citata normativa.
7. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare fino al termine del quinto anno successivo a quello di imposta la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento trimestrale dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dai soggetti passivi per l'esenzione/riduzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli e gli accertamenti da parte dell'Amministrazione Comunale.
8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, gli obblighi a carico di quest'ultimo sono riferiti ad ogni struttura gestita.

## **Articolo 9 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme online**

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme *on line* cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale per l'incasso e il versamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.

3. I portali telematici e/o le piattaforme *on line* convenzionate si sostituiscono ai soggetti gestori nella riscossione e nel versamento dell'imposta di soggiorno in qualità di responsabili di imposta e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione e dichiarazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e versamento, nonché di rendicontazione e dichiarazione, con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
4. Qualora la prenotazione mediante piattaforma *on line* sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini stabiliti dal regolamento
5. I portali telematici e/o le piattaforme *on line* possono applicare le esenzioni tramite un processo gestito direttamente su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all'Amministrazione Comunale.
6. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggior dettaglio nell'atto convenzionale.

### **Articolo 10 - Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune di Scandicci effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni/dichiarazioni di cui all'articolo 8, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché del presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, ovvero i soggetti di cui all'articolo 9, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27/12/2006, n. 296, e di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n.160.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e del recupero dell'imposta, il Comune di Scandicci potrà:
  - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
  - d) disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestiscono portali telematici;
  - e) chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n 34, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..
  - f) avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 27/12/2006, n. 296
5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

## **Articolo 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal Decreto Legislativo 05/11/2024 n. 173.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 173/2024, pari al venticinque per cento dell'importo non versato.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale, di cui all'articolo 8, comma 6, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 173/2024 in tema di ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
5. In caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal responsabile del pagamento, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, in base ai dati in possesso dell'Ente, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio.

## **Articolo 12 - Sanzioni amministrative non tributarie**

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e, in particolare:
  - a) l'omessa registrazione al portale per la gestione dell'imposta di soggiorno;
  - b) la violazione degli obblighi di informazione verso i soggetti passivi;
  - c) l'omessa, incompleta e/o infedele presentazione della comunicazione periodica;
  - d) la mancata conservazione della documentazione relativa ai pernottamenti.
2. Per le violazioni previste dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000. La sanzione è irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La misura della sanzione è stabilita in base alla gravità della violazione, valutata tenendo conto di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e della recidività dei comportamenti, secondo quanto disposto dalla Legge n. 689/1981.
3. Nel caso di cui alla lettera c), la sanzione sarà irrogata per ogni trimestre in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, la comunicazione sarà considerata omessa per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento salva diversa documentazione fornita dal gestore.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente non esonera il gestore dal pagamento dell'imposta evasa.

## **Articolo 13 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 14 - Rimborsi**

1. In caso di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo

può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

### **Articolo 15 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.lgs 14.11.2024 n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 16 - Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.06.2026.
2. Per il primo anno di applicazione dell'imposta la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3, dovrà essere presentata per il secondo trimestre solare entro il 15 luglio 2026 e per i trimestri successivi nei termini previsti dalla stessa disposizione.